

## Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza S.r.l.

VISTO l'art. 8 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001 n. 409, sostituito dall'art. 97 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito decreto legge n. 350/2001);

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016 e s.m.i. recante "Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo";

VISTI l'art. 145 del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB e successive modifiche e integrazioni), l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e le disposizioni in materia di procedura sanzionatoria amministrativa previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Banca d'Italia e in particolare gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla società Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza S.r.l. irregolarità concernenti carenze organizzative e nel sistema dei controlli interni (art. 8 del decreto legge n. 350/2001 e Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016 e s.m.i.);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state analiticamente descritte e contestate alla società Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza S.r.l. secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB richiamato dall'art. 8 del decreto legge n. 350/2001;

CONSIDERATO che, valutati le irregolarità contestate, le controdeduzioni presentate e ogni altro elemento istruttorio, la "Commissione per le irregolarità dei gestori del contante" (omissis) ha formulato il previsto parere vincolante, ritenendo sussistenti i presupposti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Gestione circolazione monetaria, a conclusione dell'istruttoria, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione fissato dall'art. 24 della legge 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia, in conformità al citato parere della Commissione, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del decreto legge n. 350/2001 nei confronti della società Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza S.r.l., trasmettendo i relativi atti;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

## LA BANCA D'ITALIA

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta del Servizio Gestione circolazione monetaria e relativa documentazione allegata, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

## DISPONE

A carico della società Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza S.r.l. è inflitta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n. 350/2001, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 32.000,00 per le irregolarità sopra richiamate.

- omissis -

Roma, 5.2.2019

Il Governatore: I. Visco